



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201**

***“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI  
CONTI PUBBLICI.”***

**PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 6 DICEMBRE 2011, N. 284, S.O.**

**(in vigore dalla data di pubblicazione in G.U.)**

**L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6  
DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA,  
L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”***

**PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 27 DICEMBRE 2011, N. 300, S.O.**

**(in vigore dal 28 dicembre 2011)**

<b>DISPOSIZIONI DI INTERESSE</b>
----------------------------------

<p><b>PROGRAMMI REGIONALI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI</b> (art. 3, comma 1)</p>	<p>All'elenco delle spese sottratte al patto di stabilità di cui all'art. 32, comma 4, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), sono aggiunte, per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.</p> <p><i>Conversione in legge:</i> Disposizione sostanzialmente invariata.</p>
<p><b>DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER SPESE CONSEGUENTI A CALAMITÀ NATURALI</b> (art. 4)</p>	<p>Prevista la detrazione fiscale del 36% anche per le spese sostenute per gli interventi di seguito elencati (mediante modifica del TUIR –D.Lgs. 917/1986):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di <b>eventi calamitosi</b>, ancorché diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e restauro, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, <i>anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (precisazione inserita dalla legge di conversione)</i>;</li> <li>• interventi finalizzati alla <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b>, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</li> <li>• interventi relativi alla realizzazione di <b>opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia</b>. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;</li> <li>• interventi relativi all'adozione di <b>misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica</b>, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;</li> </ul> <p>Tra le suddette spese sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.</p> <p>Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni</p>

	<p>precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.</p> <p><b>ENTRATA IN VIGORE:</b>  <b>Le disposizioni dell'articolo in esame sono entrate in vigore il 1 gennaio 2012.</b></p> <p><i>Conversione in legge:</i>          Disposizione sostanzialmente invariata.</p>
<p><b>AUTORITÀ DI VIGILANZA</b>  <b>(art. 23, comma 1, lett. b)</b></p>	<p>Nell'ambito della "cura dimagrante" prevista per ridurre i costi di funzionamento delle Autorità indipendenti, viene disposta la riduzione <b>da 7 a 3</b>, compreso il Presidente, dei componenti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>La riduzione peraltro non opera nei riguardi dei componenti già nominati (comma 2).</p> <p><i>Conversione in legge:</i>          Disposizione sostanzialmente invariata.</p>
<p><b>OBBLIGATORIETÀ CENTRALI DI COMMITTENZA PER COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI</b>  <b>(art. 23, commi 4 e 5)</b></p>	<p>Con l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 33 del Codice dei contratti, introdotto l'<b>obbligo</b> per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del TUEL, ove esistenti,</li> <li>• ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.</li> </ul> <p><b>ENTRATA IN VIGORE:</b>  <b>L'obbligo scatterà in relazione ai bandi pubblicati successivamente al 31 marzo 2012.</b></p> <p><i>OSSERVAZIONE. La disposizione in argomento si sovrappone, in quanto norma speciale, alla normativa sulla SUA, in quanto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti il ricorso alla Centrale di committenza diventa vincolante, mentre l'adesione alla SUA è come noto prevista in termini generali su base esclusivamente volontaria.</i></p> <p><i>Conversione in legge:</i>          Disposizione invariata.</p>

<p><b>“RIDIMENSIONAMENTO” PROVINCE (art. 23, commi 14-21</b></p>	<p>Previsto il ridimensionamento delle Province, sia sotto il profilo delle funzioni, sia per quanto riguarda gli organi di governo:</p> <p>a) <b>funzioni</b>. In base alle nuove regole, spettano alla Provincia <b><u>esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento</u></b> delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14); entro il 31 dicembre 2012, lo Stato e le Regioni, con proprie leggi, provvedono a trasferire <b><u>ai Comuni</u></b> le restanti funzioni esercitate dalle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse funzioni debbano essere acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato (comma 18). Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia (comma 19);</p> <p>b) <b>organi di governo</b>. Secondo le nuove disposizioni, sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia, che durano in carica cinque anni. Scompare pertanto la Giunta provinciale; con legge statale saranno stabilite le modalità di elezione del Consiglio (composto da non più di 10 consiglieri) e del Presidente, eletto dal Consiglio stesso tra i suoi componenti (commi 15-17).</p> <p>Le nuove disposizioni sugli organi provinciali si applicano in base alla scadenza degli stessi.</p> <p>a) Agli organi che scadono entro il 31/12/2012 si applica la norma del TUEL che prevede la nomina di un commissario; tale gestione si protrarrà sino al 31 marzo 2013;</p> <p>b) Gli organi di governo destinati a scadere dopo il 31/12/2012 resteranno in carica sino alla scadenza naturale.</p> <p>Decorsi i termini di cui alle lettere a) e b) subentrano gli organi di governo previsti dalle disposizioni del decreto in esame (comma 20).</p> <p><u>Conversione in legge:</u> Disposizione in parte modificata dalla legge di conversione.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI (art. 23 ter)</b></p>	<p>La disposizione introduce limitazioni al trattamento economico di coloro che percepiscono emolumenti a carico delle finanze pubbliche, demandando ad un D.P.C.M. la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo. Sono inoltre fissate limitazioni alla percezione di trattamenti derivanti da doppi incarichi.</p> <p><u>Conversione in legge:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione.</p>

<p><b>RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E DISIMPEGNO SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b> (art. 25, comma 1 bis)</p>	<p>Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 dicembre 2011) per la realizzazione degli <b>interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole</b>, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p><i>Conversione in legge:</i> Comma inserito dalla legge di conversione.</p>
<p><b>FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE</b> (art. 30, comma 5)</p>	<p>La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012.</p> <p><i>Conversione in legge:</i> Disposizione invariata.</p>
<p><b>ESIGENZE INDIFFERIBILI-ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE</b> (art. 30, comma 5 bis)</p>	<p>Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (<b>quindi entro il 12 gennaio 2012</b>), il Governo è tenuto a dare attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell' articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell' articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del comma in esame.</p> <p><i>Conversione in legge:</i> Comma inserito dalla legge di conversione.</p>
<p><b>LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI EX-ANTE</b> (art. 34)</p>	<p>La norma abolisce le restrizioni all'esercizio delle attività economiche, fermo restando in via eccezionale il regime di autorizzazione per i soli casi in cui debba essere tutelato un interesse generale di rilevanza costituzionale. Inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti richiesti, è dimostrato mediante autocertificazione, salva l'effettuazione di verifiche entro un termine predefinito, comunque successivo all'avvio delle attività.</p> <p>Restano escluse dalle summenzionate liberalizzazioni talune attività quali le professioni.</p> <p><i>Conversione in legge:</i> Disposizione sostanzialmente invariata.</p>

<p><b>OPERE DI INTERESSE STRATEGICO</b> (art. 41)</p>	<p>L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del Codice dei contratti relative alle infrastrutture strategiche al fine di accelerare le procedure di approvazione dei relativi progetti.</p> <p><u>Conversione in legge:</u> Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione.</p>
<p><b>CONCESSIONI E FINANZA DI PROGETTO</b> (art. 42, commi 1-5 e 9 bis)</p>	<p>Apportate modifiche alla disciplina delle concessioni con finalità di attrazione dei capitali privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• introdotta nell'art. 143, commi 1 e 4, e 3, comma 11, D.Lgs. 163/2006, la facoltà per le Amministrazioni di estendere la gestione economico-funzionale dell'opera da realizzare anche ad opere o parti di opere in tutto o parzialmente già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione (il che presuppone l'esistenza di lotti funzionali operativi);</li> <li>• mediante sostituzione del comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, introdotta la facoltà di prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. <i>La novità rispetto alla disciplina previgente risiede nella soppressione del vincolo secondo cui l'utilizzazione dei beni doveva essere strumentale o connessa all'opera da affidare ovvero secondo cui gli immobili in argomento non assolvevano più a funzioni pubbliche. Altro elemento di novità è rappresentato dalla possibilità di contemplare altresì la valorizzazione dell'immobile, sulla base di una valutazione del reale valore del bene o del suo sfruttamento secondo le regole di mercato.</i></li> <li>• Mediante modifica del comma 8 dell'art. 143, D.Lgs. 163/2006, inserita la possibilità di estendere sino a 50 anni la durata delle concessioni di importo superiore a un miliardo di euro;</li> </ul> <p>Estesa alle nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK) le agevolazioni originariamente previste dall'art. 18 Legge di stabilità 2012 per sole le società di progetto concessionarie autostradali. <i>La legge di conversione ha ulteriormente esteso il campo di applicazione della norma, riferendolo a tutte le infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale.</i></p> <p>Tali agevolazioni consistono nella possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di compensare il contributo a fondo perduto con le imposte sui redditi e l'IVA;</li> </ul>

- di riconoscere al concessionario il canone di concessione a titolo di contributo in conto esercizio.  
Il concessionario può fruire cumulativamente delle summenzionate agevolazioni, le quali devono essere poste a base di gara per l'individuazione del concessionario medesimo e non possono eccedere il 50% del costo dell'investimento.  
L'efficacia delle misure è comunque subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia.

*Conversione in legge:*

Articolo modificato dalla legge di conversione.

<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (art. 44)</b></p>	<p>L'articolo in commento apporta diverse modificazioni al D.Lgs. 163/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COSTO MANODOPERA.</b> Abrogato il comma 3 bis dell'art. 81, recentemente introdotto dal D.L. 70/2011, che aveva previsto la sottrazione del costo del personale dal ribasso d'asta, con tutte le conseguenti difficoltà applicative legate alla quantificazione di tale costo;</li> <li>• <b>VARIANTI MIGLIORATIVE.</b> Con norma di interpretazione autentica, viene chiarito che la limitazione introdotta dal D.L. 70/2011, per cui dal quadro economico di spesa, per tali varianti, va dedotto il 50% dei ribassi d'asta, si applica ai <u>contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge</u> (14 maggio 2011);</li> <li>• <b>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.</b> Abrogato l'art. 12 della legge 180/2011 (Statuto delle imprese) che aveva innalzato, portandolo alla soglia comunitaria, il limite economico per l'affidamento mediante procedura negoziata a 5. Pertanto viene ripristinata la soglia di 100.000 euro, originariamente prevista dall'art. 91, comma 2;</li> <li>• <b>INTERPELLO.</b> Ulteriormente ampliato il ventaglio di ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 140, è possibile affidare il contratto mediante procedura negoziata ai concorrenti in graduatoria: le nuove fattispecie sono rappresentate dall'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di recesso dal contratto a seguito di informazioni prefettizie dalle quali risultino tentativi di infiltrazione mafiosa;</li> <li>• <b>DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI.</b> Inserito nell'art. 2 del Codice dei contratti il nuovo comma 1 bis, in forza del quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, <b>al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.</b></li> </ol> </li> </ul>
	<p><i>OSSERVAZIONI. La disposizione riproduce (inserendola nel corpo del Codice dei contratti) analoga regola dettata dallo Statuto delle imprese all'art. 13, comma 2, lett. b), che deve intendersi pertanto implicitamente abrogata. La disposizione in commento, peraltro, specifica che deve trattarsi di lotti "funzionali", tali cioè da consentirne una utilizzazione compiuta, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento degli appalti.</i></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>GRANDI INFRASTRUTTURE.</b> Inserito nell'art. 2 del Codice dei contratti il nuovo comma 1 <i>ter</i> che, con disposizione di principio, fa obbligo alle stazioni appaltanti di garantire, nella realizzazione delle grandi infrastrutture, modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese, senza peraltro indicare gli strumenti attuativi.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CONSULTAZIONE PRELIMINARE IMPRESE.</b> Inserito nel Codice il nuovo articolo 112 <i>bis</i>, a mente del quale, per lavori di importo superiore a venti milioni di euro affidati mediante procedura ristretta, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.</li> </ul> <p><u>Conversione in legge:</u> Disposizione sostanzialmente invariata.</p>



<p><b>ELENCO-ANAGRAFE NAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE</b> (art. 44 bis)</p>	<p>L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute (come definite dalla norma in esame). <b><u>Tale elenco è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.</u></b></p> <p>All'interno degli elenchi, le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.</p> <p>La norma non è di immediata efficacia, poiché presuppone l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un regolamento ministeriale, cui è demandata la definizione delle modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché delle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.</p> <p>Ai fini della fissazione dei suddetti criteri la disposizione prevede che si debba tener conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.</p> <p><u>Conversione in legge:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione.</p>
<p><b>OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE</b> (art. 45, comma 1)</p>	<p>La disposizione modifica l'art. 16 del D.P.R. 380/2001, sottraendo dal campo di applicazione del Codice dei contratti le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione <b>primaria</b> sotto soglia, per le quali cade l'obbligo della gara mediante procedura negoziata a 5, al quale restano invece assoggettate le opere di urbanizzazione secondaria.</p> <p><u>Conversione in legge:</u> Disposizione sostanzialmente invariata.</p>